DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2010

relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti

[notificata con il numero C(2010) 1914]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2010/189/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE [1], in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/94/CE stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza, all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché alla sensibilizzazione delle autorità competenti e degli allevatori e a una loro maggiore preparazione ai rischi che tale malattia comporta.

(2) A seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria nel 2007 e nel 2008 in alcune aziende agricole nella parte centrale e occidentale del Portogallo, in particolare in aziende di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, un piano di vaccinazione d'emergenza è stato messo in atto a norma della decisione 2008/285/CE della Commissione [2] e la malattia è stata eradicata con successo. Tuttavia, sulla base di una valutazione del rischio è stato deciso che le anatre domestiche da riproduzione di alto valore allevate in una azienda situata nella regione di Lisbona e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha erano ancora esposte al rischio potenziale di infezione da virus di influenza aviaria, in particolare tramite il possibile contatto diretto con gli animali selvatici (di seguito «l'azienda»).

(3) Il Portogallo ha quindi deciso di continuare la vaccinazione contro l'influenza aviaria in quanto misura a lungo termine con l'attuazione di un piano di vaccinazione preventiva presso le aziende approvato dalla decisione 2008/838/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti [3]. Detta decisione è scaduta il 31 luglio 2009.

(4) Il Portogallo ha riferito sull'attuazione di tale piano di vaccinazione preventiva al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali esprimendo la sua intenzione di continuare ad attuare la vaccinazione preventiva nel caso in cui si renda disponibile un vaccino adatto.

(5) L'8 gennaio 2010 il Portogallo ha presentato alla Commissione per approvazione un piano di vaccinazione preventiva da applicare fino al 31 luglio 2011 («piano di vaccinazione preventiva»).

(6) Il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali, nei pareri scientifici sull'uso della vaccinazione nella lotta contro l'influenza aviaria espressi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2005 [4] e nel 2007 [5] e nel 2008 [6] ha sostenuto che la vaccinazione d'emergenza e preventiva contro l'influenza aviaria costituisce un valido strumento che integra le misure di lotta contro tale malattia.

(7) La Commissione ha esaminato inoltre il piano di vaccinazione preventiva presentato dal Portogallo e ritiene che sia conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie. Vista la situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria a bassa patogenicità in Portogallo, il tipo di azienda in cui introdurre la vaccinazione e l'ambito di applicazione limitato del piano di vaccinazione, è opportuno approvare il piano di vaccinazione preventiva.

(8) Ai fini del piano di vaccinazione preventiva in Portogallo è opportuno impiegare unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari [7] o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali [8].

[1] GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
[2] GU L 92 del 3.4.2008, pag. 37.
[3] GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 40.
[4] The EFSA Journal (2005) 266, pagg. 1-21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.
[5] The EFSA Journal (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.
[6] The EFSA Journal (2008) 715, pagg. 1-161, Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings.
[7] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
[8] GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(9) È opportuno inoltre effettuare la sorveglianza e il monitoraggio dell'azienda che detiene anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto indicato nel piano di vaccinazione preventiva.

(10) È altresì opportuno introdurre determinate restrizioni alla movimentazione delle anatre domestiche vaccinate, delle loro uova da cova e delle anatre domestiche nate da tali anatre in conformità con il piano di vaccinazione preventiva. Visto il numero esiguo di anatre domestiche presenti nell'azienda in cui deve essere effettuata la vaccinazione e per ragioni di rintracciabilità e di logistica è inopportuno spostare i volatili vaccinati dall'azienda, questi dovrebbero essere abbattuti alla fine del loro ciclo riproduttivo in conformità con l'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 93/119/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento ([1]).

(11) Per quanto concerne gli scambi del pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, il Portogallo ha adottato provvedimenti supplementari a norma della decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina ([2]).

(12) Al fine di ridurre l'impatto economico sull'azienda interessata vanno fissate alcune deroghe alle limitazioni della movimentazione di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate, dato che tale movimentazione non rappresenta un rischio specifico per la propagazione della malattia, a condizione anche che siano predisposti la sorveglianza e il monitoraggio e che siano rispettate le norme specifiche di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione.

(13) Il piano di vaccinazione preventiva va approvato affinché possa essere messo in opera fino al 31 luglio 2011. Di conseguenza, la presente decisione si applica solo fino a tale data.

(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione stabilisce determinati provvedimenti che vanno applicati in Portogallo in relazione alla vaccinazione preventiva di anatre domestiche (*Anas platyrhynchos*) destinate al ripopolamento della selvaggina (di seguito «anatre domestiche») in un'azienda particolarmente a rischio d'introduzione dell'influenza aviaria.

Tali provvedimenti comprendono alcune restrizioni della movimentazione in Portogallo delle anatre domestiche vaccinate e delle uova da cova e delle anatre domestiche da esse derivate, nonché della loro spedizione da detto Stato membro.

2. La presente decisione si applica fatte salve le misure di protezione che il Portogallo deve adottare a norma della direttiva 2005/94/CE e della decisione 2006/605/CE.

Articolo 2

Approvazione del piano di vaccinazione preventiva

1. È approvato il piano di vaccinazione preventiva in Portogallo contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità presentato dal Portogallo alla Commissione l'8 gennaio 2010, da effettuarsi in un'azienda situata nella regione di Lisbona e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha fino al 31 luglio 2011 («il piano di vaccinazione preventiva»).

2. La Commissione pubblicherà il piano di vaccinazione preventiva.

Articolo 3

Condizioni per l'attuazione del piano di vaccinazione preventiva

1. Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche siano vaccinate conformemente al piano di vaccinazione preventiva con un vaccino eterologo inattivato monovalente contenente il sottotipo H5 del virus dell'influenza aviaria, autorizzato dallo Stato membro a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.

2. Il Portogallo garantisce inoltre che siano effettuati la sorveglianza e il monitoraggio dell'azienda che detiene le anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.

3. Il Portogallo garantisce un'attuazione efficace del piano di vaccinazione preventiva.

Articolo 4

Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate

L'autorità competente garantisce che le anatre domestiche vaccinate presenti presso l'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

a) rechino una marcatura individuale;

b) non siano oggetto di spostamenti all'interno del Portogallo; né

c) di spedizione da detto Stato membro.

Dopo il periodo di riproduzione, tali anatre sono abbattute presso l'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione, in conformità con l'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 93/119/CEE, e le loro carcasse sono eliminate in modo sicuro.

([1]) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.
([2]) GU L 246 dell'8.9.2006, pag. 12.

Articolo 5

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova di anatre domestiche dell'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1

L'autorità competente garantisce che le uova da cova di anatre domestiche dell'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possano essere oggetto di spostamenti solamente verso un incubatoio all'interno del Portogallo e non di spedizioni dal Portogallo.

Articolo 6

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

1. L'autorità competente garantisce che le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate possano essere trasferite dopo la schiusa soltanto in un'azienda situata nella zona di monitoraggio istituita dal Portogallo attorno all'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.

2. In deroga al paragrafo 1 e a condizione che le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate abbiano più di quattro mesi, esse possono:

a) essere messe in libertà in Portogallo; oppure

b) essere spedite dal Portogallo a condizione che:

i) i risultati dei test di laboratorio e di sorveglianza stabiliti dal piano di vaccinazione preventiva abbiano un esito positivo; e

ii) siano soddisfatte le condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui alla decisione 2006/605/CE.

Articolo 7

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione europea di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:

«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2010/189/UE della Commissione».

Articolo 8

Relazioni

Il Portogallo presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione del programma di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di applicazione della presente decisione e trasmette relazioni semestrali al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 9

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2011.

Articolo 10

Destinatari

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione